



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO AGRICOLTURA**

Prot. n.

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 424 DI DATA 14 Maggio 2014**

**O G G E T T O:**

Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia di Trento. Anno 2014.

## IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni;

visto il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite";

visto il piano attuativo dell'accordo di programma per la XIV legislatura tra Provincia Autonoma di Trento e Fondazione Edmund Mach che stabilisce la collaborazione di quest'ultima con l'Ufficio Fitosanitario provinciale al fine di monitorare e controllare la diffusione delle patologie da quarantena nel settore vegetale e animale;

considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza dorata (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo provinciale, tenuto conto che tale patologia è da quarantena ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, allegato II parte A;

preso atto dei risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi anni relativamente alla presenza della Flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti del territorio provinciale;

vista la propria determinazione n. 452 del 3 maggio 2013 concernente "Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia di Trento. Anno 2013.";

ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione della malattia ed alla lotta contro il suo vettore *Scaphoideus titanus*, così come definito dal D.M. 31 maggio 2000 per prevenire la presenza di infezioni di Flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

ritenuto ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.M. 31 maggio 2000 di adottare specifiche misure fitosanitarie per le superfici vitate abbandonate, trascurate o non coltivate secondo le normali pratiche agronomiche o con piante di vite inselvatichitte in quanto costituiscono pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e conseguente fonte di inoculo e diffusione della malattia;

## DETERMINA

1. di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata tutte le aree vitate presenti nei comuni di: **Arco, Avio, Bondone, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino (limitatamente alle zone ricadenti nella Valle di Cavedine), Castelnuovo, Cavedine (limitatamente alle zone ricadenti nella Valle del Sarca), Civezzano, Condino, Drena, Isera, Lasino (limitatamente alle zone ricadenti nella Valle di Cavedine), Lavis, Levico (limitatamente alla Fraz. Campiello), Mezzolombardo (limitatamente alla loc. Nogarole), Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Novaledo, Ospedaletto, Pergine**

**Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Storo, Telve, Telve di Sopra, Trento, Vezzano;**

2. di obbligare tutti coloro che ne sono a conoscenza a comunicare immediatamente al Servizio Agricoltura - Ufficio Fitosanitario provinciale la comparsa anche sospetta di Flavescenza dorata della vite nelle aree del territorio provinciale diverse da quelle indicate al precedente punto 1.;
3. di obbligare tutti i proprietari o conduttori di vigneti ad estirpare nelle zone focolaio individuate al punto 1. anche in assenza di analisi di conferma:
  - ogni pianta sintomatica;
  - l'intero impianto qualora presenti una percentuale di viti sintomatiche da flavescenza dorata superiore al 20% (estirpo totale), o del 10 % qualora il vigneto non sia condotto secondo le normali pratiche agronomiche, anche per la presenza di viti deperienti, fallanze e ceppaie non ancora estirpate;
  - tutte le superfici vitate abbandonate o con piante di vite inselvatichite;
4. di obbligare tutti i proprietari/conduttori di vigneti, ancorché localizzati al di fuori delle zone focolaio individuate al punto 1., ad estirpare le piante sintomatiche e/o i vigneti con le modalità di cui al punto 3. per le quali sia stata accertata la presenza del patogeno;
5. di obbligare tutti i soggetti interessati ad estirpare le superfici vitate abbandonate o le piante di vite inselvatichite nelle aree viticole indenni da Flavescenza dorata ove sia presente *Scaphoideus titanus* e/o in vicinanza con zone focolaio;
6. di obbligare all'esecuzione di uno o più trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*:
  - tutti i soggetti con aree vitate ricadenti nelle zone focolaio individuate al punto 1.;
  - tutti i soggetti con aree vitate ricadenti in aree diverse da quelle individuate al punto 1., nelle quali la presenza di *Scaphoideus titanus* e/o la vicinanza con zone focolaio, siano tali da ritenere che possa sussistere un reale pericolo di diffusione del fitoplasma.

Le indicazioni specifiche relative a epoca, modalità e principi attivi da impiegare per il trattamento del vettore, sono impartite, zona per zona, dall'Unità Viticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach in coordinamento con i responsabili fitosanitari delle cantine con struttura tecnica qualificata.

Per le aziende che producono secondo il metodo di produzione biologico conformemente al Regolamento CEE 834/2007, la citata Unità Viticoltura, indica i principi attivi e le modalità di trattamento in coerenza con quanto previsto dalla specifica normativa;

7. di effettuare obbligatoriamente, in presenza di eventuali fioriture, lo sfalcio della vegetazione sottostante le viti, prima dell'esecuzione di trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, fermo restando il rispetto della L.P. 11 marzo 2008, n. 2 e del suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg);

8. di imporre nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, al fine di prevenire infezioni di Flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, l'esecuzione di trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dall'Ufficio Fitosanitario provinciale e rese note con specifica circolare inviata alle ditte vivaisticoviticole;
9. di dare atto che la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del citato D.Lgs. n. 214/05, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria competente qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500 del codice penale;
10. di dare atto che la presente determinazione sostituisce integralmente la precedente determinazione n. 452 del 3 maggio 2013 "Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia di Trento. Anno 2013";
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Viticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, al Consorzio di Tutela dei vini del Trentino, alle aziende viticole iscritte all'Albo provinciale dei produttori biologici, alle Comunità di Valle e a tutti i comuni interessati per la sua pubblicazione all'albo pretorio.

CP

IL DIRIGENTE  
Fabrizio Adriano Dagostin

